



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TERRITORIALE PER LE POLITICHE SOCIALI

Consiglio della Comunità delle Giudicarie n. 5 dd. 02.03.2017

Esame ed approvazione del regolamento di funzionamento del “Tavolo territoriale per le politiche sociali” previsto dall’art.13 della L.P. 27.07.2007, n.13;
(p.to _____ o.d.g.).

ALLEGATO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "tavolo territoriale per le politiche sociali" (di seguito "tavolo territoriale") istituito ai sensi dell'art.13 della l.p. 27.07.2007 nr.13.

Art.2 **Funzioni e compiti del tavolo territoriale**

1. Il tavolo territoriale è un organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali della Comunità.
2. Il tavolo svolge le seguenti funzioni:
 - a. raccoglie le istanze del territorio nel settore delle politiche sociali e contribuisce all'individuazione e all'analisi dei bisogni
 - b. formula la proposta di piano sociale di comunità entro il termine indicato dalla Comunità stessa, decorso il quale essa provvede autonomamente
 - c. individua attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'art.3 comma 2 della L.P. 13/07.
3. Il tavolo territoriale svolge le funzioni di cui al comma 2 tenendo conto degli esiti della valutazione per la quale si raccorderà con il nucleo di valutazione previsto dall'art. 25 della L.P. 13/2007.

Art.3 **Istituzione e composizione del tavolo territoriale**

1. Il tavolo territoriale è istituito con delibera del comitato.
2. Il tavolo è composto da quattro rappresentanti dei comuni, uno per ogni zona della Comunità; da un rappresentante dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; da due rappresentanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; da un rappresentante delle categorie economiche e da un rappresentante delle parti sindacali e, per almeno un terzo dei componenti, di membri designati dalle organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio della Comunità, di cui due del mondo dell'associazionismo/volontariato. Fanno parte inoltre del tavolo

territoriale: un rappresentante delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.P.S.P.), un referente dell'Agencia del Lavoro, l'assessore per le politiche sociali, la responsabile e la coordinatrice dei servizi sociali della Comunità, un referente del credito cooperativo, un referente del settore profit, un rappresentante dei Distretti famiglia, un rappresentante dei Piani Giovani di zona e i referenti del Servizio Tecnico, Ufficio Edilizia Abitativa e del Servizio Istruzione della Comunità.

3. E' compito della Comunità individuare strumenti che favoriscano la circolazione delle informazioni a tutti i membri.
4. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificazione potranno essere dichiarati decaduti e sostituiti dal Comitato Esecutivo della Comunità.
5. In caso di dimissioni di un componente si procede alla sostituzione nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni dalla data di protocollo delle dimissioni con altro rappresentante proveniente dallo stesso settore di appartenenza.
6. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta e decorrono dalla data di protocollo presso la Comunità. Il tavolo può operare anche in assenza del dimissionario.

Art.4 **Gruppi di lavoro**

1. Nelle fasi di analisi dei bisogni e di progettazione degli interventi possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da operatori dei servizi pubblici e privati e altre figure professionali, non necessariamente con specifica competenza ed esperienza nelle materie trattate, che operano sul territorio della Comunità.
2. I gruppi di lavoro già istituiti possono continuare a funzionare fino al perseguimento degli obiettivi fissati, se coerenti con il nuovo piano sociale.
3. Il compito di regia e gestione dei gruppi di lavoro è affidato dal tavolo territoriale all'ufficio di piano.

Art.5 **Piano sociale di comunità**

1. Il piano sociale di comunità di cui all'art. 2 punto b. costituisce lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e individua:

- a. i bisogni riscontrati e le risorse del territorio
 - b. l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti
 - c. gli obiettivi fondamentali e le priorità di intervento
 - d. le priorità di intervento
 - e. gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate nel programma sociale provinciale;
 - f. le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
 - g. i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 2 della L.P. n. 13/2007, di competenza della Comunità.
2. Il piano sociale ha valenza pluriennale con eventuali aggiornamenti operativi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a seguito dell'approvazione o dell'aggiornamento del programma sociale provinciale o di un suo stralcio. Il piano sociale dovrà essere accompagnato da un programma operativo annuale che, a partire dalle risorse disponibili, espliciti le azioni da sviluppare nell'anno e da una costante attività di monitoraggio e di valutazione rispetto alla realizzazione del piano e alla qualità della partecipazione.

Art.6

Ufficio di piano

1. L'ufficio di piano viene istituito con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità.
2. L'ufficio di piano assume il compito di regia del processo di pianificazione e del relativo processo di coinvolgimento e di collegamento tra l'organo politico e il tavolo territoriale, assicurando la circolazione delle informazioni e delle istanze.
3. L'ufficio di piano svolge le seguenti funzioni:
 - coordinamento tecnico dei lavori del tavolo mediante la verbalizzazione e la tenuta della documentazione
 - attività preparatoria alla costruzione del piano sociale: analisi di contesto, mappatura delle risorse e dei servizi, attività di analisi dei bisogni e presentazione dei dati e della documentazione al tavolo territoriale
 - coordinamento dei gruppi di lavoro
 - stesura della proposta di piano e del piano sociale anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo

- attività di supporto all'azione di monitoraggio del piano svolta dal tavolo, anche attraverso l'aggiornamento ai partecipanti delle azioni in attuazione
- attività di rendicontazione in itinere e finale previste dal piano.

TITOLO 2

FUNZIONAMENTO

Art.7

Convocazione del tavolo territoriale

1. La convocazione del tavolo è disposta dall'assessore per le politiche sociali con avviso scritto ai componenti da comunicarsi, anche a mezzo email, almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il tavolo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, senza limiti temporali di preavviso, anche mediante comunicazione con altro mezzo idoneo.
4. Nella convocazione è inserito l'ordine del giorno della riunione.

Art.8

Sedute del tavolo territoriale

1. Per la validità delle sedute del tavolo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza di decisioni, il tavolo può riunirsi anche con un numero inferiore di componenti.
2. Le sedute del tavolo non sono pubbliche. In relazione all'argomento trattato, possono essere invitate alle sedute altre persone esperte o il cui parere risulta importante per la discussione.
3. E' compito del coordinatore del tavolo favorire il confronto tra i componenti al fine di permettere l'integrazione delle conoscenze e delle esperienze per far emergere proposte rispondenti ai bisogni dei territori.

Art.9

Svolgimento delle sedute

1. Il tavolo esamina le proposte secondo la successione indicata nell'ordine del giorno. E' ammessa, nei casi di comprovata urgenza e con il consenso dei presenti, la trattazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno.

Art.10

Sistema di decisione

1. Di norma il tavolo ricerca una decisione condivisa; in caso di dissenso si procederà per votazione a maggioranza dei presenti a scrutinio palese per alzata di mano.
2. I componenti del tavolo, previa dichiarazione all'inizio della discussione, devono astenersi dal prendere parte alle decisioni qualora sussistano ragioni personali o professionali che implicino un interesse diretto nella tematica in discussione.

Art.11

Supporto logistico e amministrativo

1. Il tavolo si riunisce di norma nella sede della Comunità.
2. Gli adempimenti amministrativi di tenuta della documentazione e circolazione delle informazioni sono assicurati dall'ufficio di piano.
3. Il verbale delle sedute del tavolo territoriale deve contenere l'indicazione dei presenti e degli assenti e i principali contenuti delle riunioni.

Art.12

Durata del Tavolo

Il tavolo rimane in carica per tutta la durata del piano sociale.

Art.13

Oneri

Per la partecipazione alle sedute del tavolo non sono previsti oneri a carico della Comunità

Art.14

Trattamento e riservatezza dei dati

Il trattamento dei dati viene regolato attraverso un patto di partecipazione che dovrà essere sottoscritto durante la prima seduta del tavolo territoriale e dei gruppi di lavoro.